

STATUTO
EGATO AMBIENTE FROSINONE
(EGAF)

Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14

*"DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI"*

INDICE

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Natura giuridica e competenze

Art. 3 – Sede legale

Art. 4 - Organi

Art. 5 – L'assemblea

Art. 6 - Presidente

Art. 7 - Consiglio direttivo

Titolo II – Organi di Governo

Art. 8 - Competenze del Consiglio direttivo

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Art. 10 - Assemblea

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea

Art. 13 – Revisore Unico

Titolo III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 14 – Incompatibilità e inconfiribilità

Art. 15 - Struttura amministrativa

Art. 16 - Direttore

Art. 17 - Struttura dirigenziale

Art. 18 - Conferimento incarichi di responsabilità dirigenziale

Art. 19 - Disciplina degli atti dell'Autorità

Art. 20 - Gestione finanziaria e contabile

Art. 21 - Finanziamento dell'Autorità

Art. 22 - Programmazione e bilancio

Art. 23 - Patrimonio

Art. 24 - Informazione e consultazione della popolazione

Art. 25 - Rapporti con la Consulta per il servizio di gestione dei rifiuti

Titolo IV – Controlli

Art. 26 - Ufficio tecnico di controllo

Art. 27 - Controllo delle gestioni in house

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 28 – Modifiche statutarie

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie.

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'art 3 comma 9 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022, definisce la disciplina e le funzioni degli organi, l'organizzazione tecnico-amministrativa e il relativo ordinamento contabile nonché le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO, individuate e aggiornate con cadenza quadriennale sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.3, comma 6 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022.

2. L'attività dell'EGATO persegue il rispetto e la valorizzazione delle finalità contemplate all'Art 1 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA E COMPETENZE

1. L'Autorità di Gestione dei Rifiuti (EGATO), consorzio obbligatorio denominato "Egato Ambiente Frosinone" (Egaf) - di seguito "Autorità" - esercita le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti attribuite alle Autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio provinciale, fatto salvo quanto previsto all'art 4 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022 riferito a Roma Capitale.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto e impronta la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio e di razionalizzazione della spesa pubblica.

ART. 3 – SEDE LEGALE E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L'Autorità ha sede legale in FROSINONE - Piazza Antonio Gramsci,13 c/o sede Amministrazione Provinciale di Frosinone

2. Le strutture e sedi che costituiscono le strutture operative territoriali sono individuate dal Consiglio Direttivo secondo criteri di economicità ed efficienza

3. Le riunioni degli organi dell'Autorità possono tenersi, per decisione del Consiglio direttivo, anche presso le sedi territoriali dei Comuni, di altre amministrazioni pubbliche o tramite videoconferenza. Con apposito regolamento il consiglio direttivo stabilirà criteri e modalità per le riunioni in videoconferenza.

4. Fino alla completa operatività della sede legale, di cui sarà data comunicazione sul B.U. della Regione oltreché sul sito dell'ente e a mezzo stampa, le comunicazioni e notificazioni dell'Autorità potranno essere fatte anche alle rispettive sedi territoriali di cui al comma 2).

ART. 4 – ORGANI DELL'AUTORITÀ

Sono organi dell'EGATO:

- a. l'**Assemblea**, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'EGATO ovvero da loro delegati individuati tra consiglieri o assessori comunali;
- b. il **Presidente**, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea, tra soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi dell' art. 3, comma 6 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022;

- c. il **Consiglio direttivo** costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea come di seguito riportato:
- 1) due membri con votazione espressa da ciascun componente dell'Assemblea mediante una sola preferenza;
 - 2) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i quindicimila abitanti;
 - 3) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;
- d. il **Direttore generale** nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale, di comprovata professionalità in materia di rifiuti e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
- e. il **Revisore legale unico dei conti**, nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

ART 5 – ASSEMBLEA

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali
2. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo predispone lo Statuto dell'EGATO sulla base dello statuto tipo approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale e lo sottopone all'Assemblea per la sua approvazione entro i successivi trenta giorni.
3. Lo Statuto approvato dall'Assemblea è trasmesso, entro dieci giorni, alla competente direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, lo Statuto diviene efficace.

ART. 6 – PRESIDENTE

1. il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea, tra soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022

2. Il Presidente resta in carica per un quinquennio, è rinnovabile per una sola volta e il suo compenso è pari all'80 dell'indennità del Presidente della Regione.
3. Il Presidente promuove e coordina l'attività dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e sottoscrive i relativi processi verbali, vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla predetta L.R. n.14/2022 e dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a. sottoscrive il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 203 del D.lgs. n.152/2006 e dall'articolo 18 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);
 - b. presenta annualmente all'Assemblea di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022 una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022
 - c. richiede i pareri consultivi alla Corte dei conti-Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 131/2003;
4. L'Assemblea nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio direttivo più giovane di età.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Ai sensi dell'art. all'articolo 3, comma 4, lettera c) della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022, il Consiglio direttivo è costituito da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c) della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022 sono componenti di diritto del Consiglio direttivo:
 - a. due membri con votazione espressa da ciascun componente dell'Assemblea mediante una sola preferenza;
 - b. un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i quindicimila abitanti;
 - c. un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un quinquennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è pari al 40 per cento dell'indennità del Presidente della Regione.

ART. 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio direttivo compete, in generale, l'adozione di ogni decisione che non rientri nelle funzioni degli altri organi dell'Autorità e nelle attribuzioni della dirigenza, comprese le variazioni urgenti al bilancio da

sottoporre a ratifica dell'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

2. In particolare, il Consiglio direttivo provvede:

- a) alla adozione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del Conto consuntivo;
- b) alla adozione del Programma annuale delle attività e degli interventi;
- c) alla adozione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022;
- d) alla individuazione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché della durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei principi e della disciplina dell'Unione europea in materia di servizi pubblici locali e della normativa statale come derivante dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;
- e) alla proposta all'Assemblea delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresi i piani finanziari annuali dei gestori, nelle modalità e con i limiti stabiliti dalle rispettive normative di settore;
- f) all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 461 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – c.d. Legge finanziaria 2008);
- g) alla proposta all'Assemblea del regolamento dei servizi, nonché della carta dei servizi;
- h) allo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle convenzioni e dei contratti di servizio da parte dei gestori;
- i) allo svolgimento dei controlli economici e gestionali sull'attività dei soggetti gestori, verificando l'attuazione del programma delle attività e degli interventi e le modalità di applicazione della tariffa.

3. Per lo svolgimento dei controlli di cui alle lettere h) ed i) il Consiglio direttivo definisce un programma annuale demandando alla dirigenza la sua attuazione con specifici rapporti ispettivi e di analisi e proposte di provvedimenti conseguenti.

4. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina dei Dirigenti, e può nominare un Direttore secondo le modalità indicate all'articolo 3 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o il Revisore unico per questioni riguardanti la corretta gestione finanziaria.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di 5 giorni. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio si considera comunque regolarmente costituito quando siano presenti tutti i 5 componenti.

5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza. Un apposito regolamento in tal caso, deliberato dal Consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e per la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

7. Il direttore, se nominato, e i dirigenti competenti per le materie trattate costituiscono il supporto tecnico amministrativo delle sedute del Consiglio direttivo.

8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono pubblicate nell'albo pretorio informatico dell'Autorità ed acquistano efficacia nei modi previsti dall'art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022 l'Assemblea dell'Autorità è composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Frosinone.

2. Ciascun Sindaco può delegare un assessore o un consigliere comunale ai fini della partecipazione alle adunanze dell'Assemblea.

3. Qualora un componente dell'Assemblea venga a cessare dalla carica di Sindaco si procederà alla conseguente sostituzione con il nuovo eletto nella medesima carica.

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022, provvede a:

a) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo;

b) approvare lo Statuto;

c) nominare il Revisore unico dei conti;

d) approvare il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Conto consuntivo e il programma annuale delle attività e degli interventi;

e) approvare il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti;

f) approvare i regolamenti del servizio, nonché la carta dei servizi;

g) determinare le tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle modalità e con i limiti stabiliti dalle rispettive normative di settore;

h) formulare obiettivi al Consiglio direttivo e verificare i risultati conseguiti.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Comuni o, in caso di temporaneo impedimento tecnico, al numero di fax dei medesimi Comuni. La convocazione è di norma inviata con un preavviso minimo di 5 giorni. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 48 ore.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione che potrà svolgersi anche in una sede diversa da quella legale dell'Ente, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere trasmessi, all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Comuni almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, o due giorni nei casi di comprovata urgenza.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un terzo dei Comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Provincia di Frosinone.

5. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni presenti che rappresentino anche la maggioranza della popolazione degli stessi Comuni.

6. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che la compongono, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione della Provincia.

7. Il Direttore e i Dirigenti competenti per le materie trattate costituiscono il supporto tecnico amministrativo delle sedute dell'Assemblea.

ART.13 – REVISORE UNICO

1. L'Assemblea nomina il Revisore unico scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Al Revisore unico spetta un compenso pari a quello di un comune compreso nella fascia tra 5000 e 9999 abitanti ai sensi del D.M. 20.05.2005 e successivi aggiornamenti.

ART.14 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

1. Al Presidente, ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché al Revisore unico si applicano le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

2. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea, in relazione ai rispettivi componenti. A tale fine la causa di incompatibilità deve essere contestata senza ritardo

all'interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali gli organi preposti deliberano in merito alla decadenza.

ART.15 – STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'Autorità è dotata di una struttura tecnico-amministrativa in coerenza con l'art. 3, comma 3 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce la dotazione organica dell'Autorità e le modalità della sua copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'Autorità può eccezionalmente avvalersi, in caso di comprovata carenza interna, di personale e servizi degli Enti Pubblici, messi a disposizione tramite convenzione.

ART.16 – DIRETTORE

1. L'Autorità può nominare un Direttore con deliberazione del Consiglio direttivo nel rispetto delle vigenti normative con i compiti stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore è scelto con procedura comparativa dei curricula fra soggetti muniti di qualifica dirigenziale e di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Autorità, nonché di elevata professionalità con particolare riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti.
3. Sussiste incompatibilità fra la funzione di Direttore e l'assunzione di cariche ed incarichi di qualsiasi natura nell'ambito della struttura organizzativa e delle attività dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e/o in società controllate o partecipate dai medesimi.
4. Sussiste altresì incompatibilità tra la funzione di Direttore e l'assunzione di cariche ed incarichi di qualsiasi natura nell'ambito dei Comuni che partecipano all'Autorità, delle Province, della Regione Lazio e di altri enti regionali.
5. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che versa in situazioni di conflitto di interessi o che intrattiene rapporti di natura economica, a qualunque titolo, nei confronti dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e/o delle società controllate o partecipate dai medesimi.
6. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che versa in situazioni di conflitto di interessi o che ha rapporti di natura economica, a qualunque titolo, nei confronti dei Comuni che partecipano all'Autorità, delle Province e della Regione Lazio.
7. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato non superiore a quattro anni e rinnovabile una sola volta.
9. L'incarico di Direttore può essere revocato con deliberazione del Consiglio direttivo nel rispetto della normativa in materia di revoca degli incarichi dirigenziali.

ART. 17 - STRUTTURA DIRIGENZIALE

1. E' costituito l'ufficio di Direzione di cui fanno parte il Direttore, qualora nominato, e i Responsabili apicali. Il Direttore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione, presiede l'ufficio di Direzione e coordina l'attività dei Dirigenti dell'Autorità.
2. Spetta ai Dirigenti in qualità di responsabili apicali la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione.
3. I Dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Autorità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione, nonché in particolare sull'osservanza delle convenzioni e dei contratti di servizio con i gestori e dei controlli economici e gestionali previsti dal programma annuale del Consiglio Direttivo.

ART.18 - CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di livello dirigenziale, fermo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione sono conferiti dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza.
2. Tali incarichi hanno durata limitata da tre a cinque anni, sono rinnovabili e revocabili con provvedimento motivato in ogni tempo.

ART. 19 – DISCIPLINA DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

1. Sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che non siano meri atto di indirizzo, devono essere resi, da parte dei rispettivi dirigenti, i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile.
2. I pareri di cui al punto precedente sono inseriti nelle deliberazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

ART. 20 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. La gestione dell'Autorità persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, con riferimento anche ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 in quanto applicabili.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 – FINANZIAMENTO DELL'AUTORITÀ

1. I costi di funzionamento dell'Autorità sono finanziati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché in conformità delle previsioni contenute nei contratti di servizio.

2. Il Bilancio di previsione annuale potrà prevedere, laddove necessario, idonee forme di contribuzione, su conforme deliberazione dell'Assemblea.

ART. 22 – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

1. L'Autorità redige annualmente il Programma annuale delle attività e degli interventi contenente le linee di indirizzo gestionale allegato al Bilancio di previsione.

2. I documenti di cui al comma 1 sono approvati entro termini che i Comuni devono osservare in base al proprio ordinamento finanziario e contabile.

3. I documenti relativi al bilancio di previsione annuale di previsione e il rendiconto della gestione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Autorità.

ART. 23 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito da:

a) beni immobili e mobili, ivi compresi quelli trasferiti all'Autorità per effetto delle previsioni di cui all' art. 3, comma 12, let. b) della L.R. n. 14/2022;

b) posizioni giuridiche attive e passive di rilevanza finanziaria, ivi comprese quelle trasferite all'Autorità per effetto delle previsioni di cui all'art .3, comma 12, let. b) della L.R. n. 14/2022.

ART. 24 – INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022, l'Autorità promuove e favorisce ogni iniziativa volta a garantire la più ampia diffusione delle informazioni relative ai servizi di propria competenza, con particolare riguardo a:

a) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, della carta di servizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle informazioni relative al livello della qualità del servizio erogato;

c) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle informazioni relative alle previsioni pianificatorie contenute nel Piano d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

d) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle previsioni normative di livello europeo statale e regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità promuove, altresì, con cadenza annuale, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, campagne di consultazione dei cittadini-utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori e raccogliere informazioni e proposte in ordine al miglioramento della qualità dei servizi medesimi.

3. Gli atti dell'Autorità per i quali, ai sensi della vigente normativa, è previsto l'obbligo di pubblicazione, sono pubblicati in forma telematica sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

4. L'accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi in possesso dell'Autorità sono esercitati nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e di cui al D.Lgs. n. 195/2005.

5. Al fine di consentire la partecipazione, la condivisione alle decisioni e alle linee programmatiche, aventi immediata ricaduta sul territorio della Provincia di Frosinone, l'autorità istituisce il Comitato dei Sindaci, formato da un massimo di n.7 rappresentanti, che ha compiti consultivi. Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce criteri, modalità e organizzazione della stessa.

ART. 25 – RAPPORTI CON LA CONSULTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 11/2013, l'Autorità favorisce ogni più ampia forma di collaborazione con la Consulta per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

2. A tal fine, l'autorità può adottare pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio direttivo o dell'Assemblea, nonché formulare proposte nei confronti degli organi predetti allo scopo di conseguire miglioramenti nella erogazione dei servizi.

3. In ogni caso, deve essere obbligatoriamente consultata dai competenti organi dell'Autorità per la formulazione di pareri non vincolanti in relazione ai seguenti atti fondamentali:

- a) Carta di servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) Regolamento di gestione integrata dei rifiuti.

ART. 26 – UFFICIO TECNICO DI CONTROLLO

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'Ente d'Ambito, è costituito l'ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio d'Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti.

2. L'UTC, su indicazioni e programmazione del Consiglio d'Ambito, svolge attività programmata di controllo del servizio di gestione dei rifiuti erogato dal soggetto gestore, anche per indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 14/2022.

3. L'UTC è tenuto a relazionare agli organi dell'Ente su loro richiesta, in merito alla gestione del servizio ed alla sua conformità rispetto alle indicazioni formulate dall'Ente d'Ambito, al Piano Regionale di Gestione Rifiuti, al piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale ed alle norme stabilite nel contratto di servizio. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo art. 27;

4. La individuazione e composizione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed il conferimento dell'incarico avviene con provvedimento del Direttore generale, tra il personale in servizio, sentito il Consiglio d'Ambito.

ART. 27 – CONTROLLO DELLE GESTIONI IN HOUSE

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'ente esercita sui propri servizi.

2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.

3. Con tale Regolamento sono individuati:

- a. gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
- b. gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
- c. gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
- d. le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
- e. le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
- f. le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE

1) Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale.

2) Le modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o, in mancanza di tale maggioranza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.

3) Alla scadenza degli organi elettivi dell'Ente d'Ambito, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza, il Consiglio Direttivo provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato "A" (per gli ATO che comprendono più comuni) con le procedure ed il quorum di cui al precedente comma.

4) Su richiesta motivata dell'Ente d'Ambito oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, modifica la composizione degli Ambiti territoriali di cui all'allegato "A", nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n° 152/2006.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le modifiche alle disposizioni contenute nel presente Statuto sono adottate con deliberazione dell'Assemblea, secondo le maggioranze indicate all'art. 11, comma 6, del presente Statuto.

2. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Statuto che contengono riferimenti alla dimensione demografica si rinvia ai dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'anagrafe della popolazione residente di ciascun Comune.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 14 del 25 Luglio 2022, al D.Lgs. n. 152/2006, al D.Lgs. n. 267/2000, ove applicabili e al D.Lgs. n. 165/2001;

4. Le procedure di affidamento in essere di cui alla precedente art. 7, comma 2, lettera d) o di appalto sono completate dalla struttura tecnica del sub ambito di riferimento.

5. Gli atti deliberativi, le disposizioni di legge o di Authority nazionale sono adottate entro il sessantesimo giorno. Sono approvati e resi efficaci in via definitiva dalla Assemblea e soggetti alla sola presa d'atto alla prima riunione utile.